

## Regolamento di autodisciplina dei Gestori della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Associazione ADR

### **Articolo 1 - Indipendenza**

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con il debitore o con coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto al debitore e a coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso il debitore o coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della Procedura. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la Procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dal debitore o da coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione.

### **Articolo 2 - Imparzialità**

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della Procedura.

### **Articolo 3 - Neutralità**

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della Procedura.

### **Articolo 4 - Integrità**

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore e da coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione.

### **Articolo 5 - Competenza**

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa che attiene i procedimenti di composizione della crisi da

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la Procedura assegnatagli.

### **Articolo 6 - Diligenza e operosità**

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della Procedura.

### **Articolo 7 - Riservatezza**

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal Procedimento.

### **Articolo 8 - Correttezza e lealtà**

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni ed alle richieste inviate dal Referente, dall'Organismo e dall'Ordine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nel procedimento a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.